

**IN BREVE n. 020-2019**  
a cura di  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA**

**indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)**

(senza tabacchi)

**ultimo comunicato ISTAT: 16 marzo 2019 riferito mese di aprile**

<b>Anno</b>	<b>gen</b>	<b>feb</b>	<b>mar</b>	<b>apr</b>	<b>mag</b>	<b>giu</b>	<b>lug</b>	<b>ago</b>	<b>set</b>	<b>ott</b>	<b>nov</b>	<b>dic</b>
<b>2010</b>	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
<b>%</b>	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	<b>Base di riferimento: 2010 = 100</b>											
	Coeffic. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
<b>2011</b>	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
<b>%</b>	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
<b>2012</b>	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
<b>%</b>	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
<b>2013</b>	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
<b>%</b>	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
<b>2014</b>	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
<b>2015</b>	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
<b>%</b>	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	<b>Base di riferimento: 2015 = 100</b>											
	Coeffic. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
<b>2016</b>	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
<b>%</b>	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
<b>2017</b>	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1	101,0	101,0	101,4	101,1	100,9	100,8	101,1
<b>%</b>	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4	+1,1	+1,0	+1,2	+1,1	+0,9	+0,8	+0,8
<b>2018</b>	100,5	101,5	101,7	101,7	102,0	102,2	102,5	102,9	102,4	102,4	102,2	102,1
<b>%</b>	+0,9	+0,5	+0,7	+0,4	+0,9	+1,2	+1,5	+1,5	+1,3	+1,5	-0,2	+1,0
<b>2019</b>	<b>102,2</b>	<b>102,3</b>	<b>102,5</b>	<b>102,6</b>								
<b>%</b>	<b>+0,7</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,8</b>	<b>+0,9</b>								

**Attenzione:** Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente

## **ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA**

Periodo di riferimento: APRILE 2019 - aggiornato: 16 maggio 2019 - prossimo aggiornamento: 14 giugno 2019

### **Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi**

Indice generale FOI (*)	<b>102,6</b>
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	<b>+0,1</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	<b>+0,9</b>
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	<b>+1,3</b>

(\*) Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)

### **TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - APRILE 2019**

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 102,6. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2018, vanno rivalutate dello **0,867287**.

Il calcolo viene dato mensilmente per permettere di rivalutare le somme accantonate al 31 dicembre dell'anno precedente, nel caso di cessazione di rapporti di lavoro e/o conteggi in sede di bilanci infrannuali.

Secondo quanto stabilito dall'art.2120 del codice civile il Tfr accantonato al termine di ogni anno deve essere rivalutato mensilmente sommando due elementi: il 75% dell'aumento del costo della vita rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente (colonna rivalutazione 75%) e l'1,50% annuo, frazionato su base mensile (colonna rival. 1,5%).

DATA	MESE	INDICE	INCR.	RIV.75%	RIVAL. 1,5%	INCR.MESE	MONTANTE IND.DIRIG.	MONTANTE BASE CORRISP.
Anno 2018	Gennaio	101,5	0,4	0,296736	0,125	0,421735	1,0042174	4,38506214
	Febbraio	101,5	0,4	0,296736	0,250	0,546736	1,0054674	4,39052044
	Marzo	101,7	0,6	0,445104	0,375	0,820104	1,0082010	4,40245746
	Aprile	101,7	0,6	0,445104	0,500	0,945104	1,0094510	4,40791576
	Maggio	102,0	0,9	0,667656	0,625	1,292656	1,0129266	4,42309213
	Giugno	102,2	1,1	0,816024	0,750	1,566024	1,0156602	4,43502914
	Luglio	102,5	1,4	1,038576	0,875	1,913576	1,0191358	4,45020550
	Agosto	102,9	1,8	1,335312	1,000	2,335312	1,0233531	4,46862122
	Settembre	102,4	1,3	0,964392	1,125	2,089392	1,0208939	4,45788277
	Ottobre	102,4	1,3	0,964392	1,250	2,214392	1,0221439	4,46334108
	Novembre	102,2	1,1	0,816024	1,375	2,191024	1,0219102	4,46232068
	Dicembre	102,1	1,0	0,741840	1,500	2,241840	1,0224184	4,46453964
Anno 2019	Gennaio	102,2	0,1	0,073457	0,125	0,198457	1,0019846	4,47339985
	Febbraio	102,3	0,2	0,146915	0,250	0,396915	1,0039691	4,48226006
	Marzo	102,5	0,4	0,293830	0,375	0,668830	1,0066883	4,49439980
	Aprile	102,6	0,5	0,367287	0,500	0,867287	1,0086729	4,50328001

## **INAIL - LIMITI RETRIBUZIONE GIORNALIERA PER CALCOLO PREMI ASSICURATIVI ANNO 2019**

L'Inail ha emanato la circolare n. 11 del 9 maggio 2019, con la quale comunica i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi per l'anno 2019.

In particolare:

- [Allegato 9 alla circolare n. 11 del 9 maggio 2019](#) - Assicurazione dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi x e delle sostanze radioattive

**ALLEGATO A PARTE - INAIL Circolare n.11 del 9.05.2019 (documento 099)**

**CTRL + clic**

### **2.8 MEDICI RADIOLOGI, TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E ALLIEVI DEI CORSI (116)**

Sono stabiliti (117) premi annuali dovuti per apparecchio radiologico e per quantità di sostanza radioattiva in uso (a prescindere dal numero delle persone esposte alle radiazioni ionizzanti) in relazione al tipo di apparecchio e alla radiotossicità della sostanza radioattiva in uso.

I premi annuali dovuti per apparecchio radiologico sono divisibili in 12 mesi e l'importo mensile così ottenuto va moltiplicato per i mesi di possesso a qualunque titolo dell'apparecchio.

I premi annuali dovuti per quantità di sostanza radioattiva in uso non sono divisibili e vanno calcolati in relazione all'attività complessiva di becquerel utilizzata (sorgenti sigillate e non sigillate).

I premi in argomento sono a carico dei possessori a qualunque titolo (proprietà, comodato, affitto, uso) di apparecchi radiologici funzionanti o di sostanze radioattive in uso, compresi i fabbricanti, i rappresentanti e i rivenditori che, per le operazioni di collaudo o di prova degli apparecchi o di manipolazione delle sostanze, ricorrono all'opera di personale medico (118).

Nelle tabelle dell'allegato n. 9 sono contenuti gli importi in euro dei premi annuali stabiliti per ogni apparecchio radiologico e per ogni quantità di sostanza radioattiva in uso.

-----  
**116** Legge 20 febbraio 1958, n. 93. Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055. Legge 4 agosto 1965, n. 1103. In merito alle istruzioni diramate per le suddette persone, si rinvia al notiziario 28/1982, alle circolari Inail 20 agosto 1983, n. 47, 19 marzo 1984, n. 20 e 13 settembre 1985, n. 55, alla lettera-circolare Inail 43/1986, ai notiziari 41 e 42/1988, alle circolari Inail 13 dicembre 1989, n. 67, 9 gennaio 1990, n. 4, 12 dicembre 1990, n.65 e 12 giugno 1991, n. 41.

**117** Decreto ministeriale 24 settembre 1996.

**118** Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1055, art. 2.

## **INPS - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI IN RETRIBUZIONI ECCEDENTI IL MASSIMALE ANNUO** da DplMo - fonte Inps

L'INPS ha emanato la circolare n. 63 del 9 maggio 2019, con la quale fornisce chiarimenti in ordine al regime prescrizione applicabile al versamento di contribuzione previdenziale per retribuzioni eccedenti il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui all'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995.

La rilevazione del superamento di versamenti eccedenti il massimale contributivo e pensionabile, fissato dalla legge n. 335/1995, non può avvenire nell'immediatezza della ricezione della denuncia Uniemens da parte dell'Istituto, in quanto non può escludersi che il lavoratore possa vantare contribuzione anteriore all'1/1/1996, non ancora registrata sulla posizione assicurativa. Inoltre, anche quando la rilevazione fosse effettuata alla fine dell'anno civile, il lavoratore potrebbe vantare

contribuzione previdenziale anteriore all'1/1/1996 presso le gestioni previdenziali estere, non ancora conosciuta all'Istituto.

Per quanto sopra, al fine di evitare il ricorrere di versamenti eccedenti il predetto massimale, sarà cura dei datori di lavoro continuare ad acquisire le dichiarazioni dei lavoratori volte ad individuare il corretto regime previdenziale applicabile, sia al momento dell'instaurazione del rapporto di lavoro sia nel corso del suo svolgimento, qualora subentri una variazione (ad esempio, lavoratore che opti per il sistema contributivo, lavoratore rientrante nel sistema contributivo destinatario di accredito figurativo "a domanda" anteriore all'1/1/1996; lavoratore che possa far valere contribuzione da riscatto o da ricongiunzione anteriore all'1/1/1996; esercizio di azione per regolarità contributiva di periodi pregressi che vadano a collocarsi anteriormente all'1/1/1996, etc.). Sul piano operativo, si ricorda che il datore di lavoro è tenuto a dichiarare mensilmente nel flusso Uniemens il regime applicato a ciascun dipendente attraverso la compilazione dell'elemento <RegimePost95>, nel quale va apposto il valore "S" se il lavoratore è soggetto a regime contributivo o il valore "N" se l'ipotesi non ricorre. La compilazione è richiesta anche se il valore dichiarato è invariato e ricorrente nel tempo.

Il recupero sul massimale della contribuzione eccedente non prescritta dovrà essere richiesto attraverso le seguenti modalità:

1. per i periodi antecedenti all'introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro interessati dovranno inviare un'apposita richiesta di rimborso indicando per competenza annuale, per ogni singolo lavoratore (codice fiscale e dati anagrafici), la retribuzione eccedente il massimale e la relativa contribuzione versata a titolo IVS. I medesimi datori di lavoro dovranno inoltre trasmettere flussi di variazione Emens per la sistemazione delle posizioni individuali. Gli operatori di sede, ad istruttoria definita, dovranno acquisire con procedura manuale, in ambiente ex EAP, denunce DM10V di regolarizzazione per i relativi periodi, riportando nell'ex quadro D il codice L952 e il relativo importo. Le denunce Emens, trasmesse a tale titolo, intercettate dalle procedure automatizzate per il ricorrere del rischio di prescrizione, potranno essere sbloccate ove la richiesta di rimborso risulti presentata entro i richiamati termini di prescrizione decennale;
2. per i periodi successivi all'introduzione del sistema Uniemens, i datori di lavoro, per il recupero della contribuzione IVS versata su retribuzioni eccedenti il massimale, dovranno utilizzare esclusivamente la procedura di regolarizzazione. Nel mese di riferimento dell'avvenuto superamento dovranno indicare nell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi> l'imponibile entro il massimale e nell'elemento <Contributo> il nuovo contributo dovuto. Nell'elemento <EccedenzaMassimale> dovrà essere riportata la retribuzione eccedente il massimale, non soggetta alla contribuzione IVS. Tale retribuzione è aggiuntiva rispetto a quanto indicato nell'elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>..

Nell'elemento <ContributoEccMass> deve essere indicato l'importo della contribuzione minore dovuta. Detto importo è aggiuntivo rispetto a quanto indicato nell'elemento <Contributo> di <DatiRetributivi>.

Anche relativamente ai periodi Uniemens le Strutture territoriali procederanno allo sblocco delle denunce trasmesse a tale titolo ed intercettate ai fini del controllo sul rischio prescrizione.

Nel caso di ditte cessate o sospese o lavoratori non più in forza, i datori di lavoro dovranno inviare un flusso di regolarizzazione con periodo di riferimento dell'avvenuto superamento e con le modalità sopra illustrate.

## **ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 63 del 9.05.2019 (documento 100)**

 ***In particolare, i contributi versati in eccedenza del massimale annuo sono improduttivi. Se non chiesto il rimborso dal datore di lavoro, nel termine decennale di prescrizione, restano nelle casse dell'Inps senza avere alcun effetto ai fini pensionistici dei lavoratori per i quali sono stati versati.***

## **PUBBLICO IMPIEGO - OLTRE IL TETTO DELLO STIPENDIO LAVORO IMPRODUTTIVO AI FINI PREVIDENZIALI**

Oltre il tetto retributivo (attualmente nel pubblico impiego 240 mila euro all'anno) il lavoro è «inutile» sia ai fini retributivi che previdenziali: infatti questi periodi di attività senza emolumenti non possono essere valutati nell'anzianità contributiva per la pensione né ai fini dell'indennità «una tantum» nei casi in cui non spetta una pensione; inoltre per «trattamento previdenziale» si intende sia la pensione sia i trattamenti di fine servizio (Ips o Tfs) sia i trattamenti di fine rapporto (Tfr).

**ALLEGATO A PARTE - INPS Circolare n. 64 del 9.05.2019 (documento 101)**

## **CENTENARIO ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI**



**A ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI  
PRESIDENTE SEBASTIANO FAVERO  
SEDE - MILANO**

**L'Associazione Nazionale Pensionati per l'Italia, in occasione del Raduno che festeggia a Milano il Centenario dell'Associazione Nazionale Alpini, esprime a Lei, Signor Presidente, e a tutti i Soci i migliori Auguri ed un forte apprezzamento per ciò che gli Alpini rappresentano e per i valori che trasmettono al nostro Paese.**

**Il Presidente  
Marco Perelli Ercolini**

**Il Coordinatore  
Alessandro Seracini**



## **FRANCOBOLLI 2019 - NUOVE EMISSIONI**

### **Centenario ANA Associazione Nazionale Alpini (busta postale)**

Data di emissione 7 maggio 2019

### **Centenario ANA Associazione Nazionale Alpini**

Data di emissione 10 maggio 2019

### **Beata Vergine della Chiara – Reggio Emilia / Traslazione immagine e Inaugurazione Basilica**

Data di emissione 11 maggio 2019

### **Centenario ABI - Associazione bancaria italiana**

Data di emissione 14 maggio 2019

### **Confederazione Cooperative italiane, nel centenario dell'istituzione**

Data di emissione 14 maggio 2019

## **LA COPERTURA «POSTUMA» PER IL MEDICO PENSIONANDO** da Sole24 ore - risposta 1039 a cura di Maurizio Di Rocco

**D** - Sono un medico ospedaliero prossimo alla pensione e vorrei stipulare una nuova polizza professionale con una nuova compagnia per la sola attività libero-professionale. A quale compagnia dovrei richiedere l'assicurazione postuma a copertura dei rischi dell'attività ospedaliera (colpa grave)? Dovrà essere l'azienda ospedaliera, per quanto di propria spettanza, a farsene carico? Oppure dovrei richiedere l'inclusione della garanzia postuma all'assicurazione che ho disdetto di recente? Mi è stato riferito che, dal 2017, le polizze professionali per legge devono prevedere un periodo di ultrattività che valga per i successivi 10 anni dalla scadenza della stessa, ma non c'è traccia sulla copia-dossier della mia vecchia assicurazione. Come devo procedere?

**R** - La legge 124/2017 ha modificato la lettera e del comma 5 dell'articolo 3 del DL.138/2011, prevedendo l'obbligo di ultrattività decennale delle polizze per responsabilità civile derivante da attività professionale e non solo per quelle non ancora stipulate, ma anche riguardo le polizze già in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge. purché il contraente ne abbia fatta specifica richiesta alla compagnia assicurativa con relativa rinegoziazione del contratto (così al suo articolo 26). Pertanto, se la polizza stipulata dal lettore - valevole per la copertura dei danni dovuti a colpa grave e ora disdetta - è stata stipulata anteriormente al 2017 e non includeva la clausola di ultrattività della copertura assicurativa, bisognerà assicurarsi che la stessa non includa la cosiddetta clausola "claims made" che circoscrive la copertura assicurativa solo ai sinistri denunciati nel corso di validità della stessa. Se tale clausola fosse presente, infatti, il lettore dovrebbe chiedere un'integrazione postuma della sua polizza; viceversa, laddove tale clausola non fosse prevista, il lettore si potrà considerare comunque tutelato dall'applicazione del regime ordinario di cui all'articolo 1917 del Codice civile, il quale prevede l'obbligo per l'assicuratore di tenere indenne l'assicurato per tutte le conseguenze derivanti da eventi dannose occorse nel periodo di validità della polizza, indipendentemente dal momento della denuncia. Tanto detto, va comunque ricordato che l'esercente la professione sanitaria che opera, a qualunque titolo, in strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, è tenuto alla stipula dell'assicurazione per la colpa grave con oneri a proprio carico ex articolo 10 della legge 24/2017 (legge Gelli).

## NOMINATA LA NUOVA COMMISSIONE PER LA FORMAZIONE CONTINUA

Con il D.M. 17 aprile 2019 è stata ricostituita, presso l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, la Commissione Nazionale per la Formazione Continua, per l’espletamento dei compiti previsti dall’art. 16-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

**ALLEGATO A PARTE - DM 17 aprile 2019 Comm.Naz.Form.Continua (documento 102)**

## GARANTE PRIVACY - MANUALE SUL DIRITTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI da DplMo - fonte: Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato – sul proprio sito internet – la seconda edizione del “**Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati**”, che fornisce una panoramica dei quadri giuridici applicabili dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa, aggiornata agli ultimi sviluppi normativi (rispettivamente, il [Regolamento \(UE\) 2016/679](#) e la [Convenzione 108+ modernizzata](#)).

Il Manuale è stato redatto dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) e il Garante per la protezione dei dati personali ha collaborato alla realizzazione della versione italiana.

Il volume si occupa anche della giurisprudenza, illustrando le principali sentenze sia della Corte di giustizia dell’Unione europea che della Corte europea dei diritti dell’uomo, ed affronta scenari ipotetici che servono come esempi pratici per descrivere le diverse problematiche incontrate in questo campo in continua evoluzione.

Il Manuale è disponibile in tre versioni linguistiche al seguente indirizzo web: <https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law>.

[il Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati](https://fra.europa.eu/en/publication/2018/handbook-european-data-protection-law)

**CTRL + clic**

## QUESTO NOSTRO CUORE

Nella vita, in media, il nostro cuore batte tre miliardi di volte.

È quanto risulta da una ricerca dell’Università di Oxford, che rivela inoltre quando avviene il primo di questa lunghissima serie di battiti: all’incirca 16 giorni dopo il concepimento.

Riesci a immaginare di poter fare uno sforzo ininterrottamente per così tanto tempo - letteralmente per tutta la vita? Per nostra fortuna il cuore è un muscolo involontario, svolge cioè la sua attività di contrazione e rilassamento spontaneamente, in maniera del tutto indipendente dalla nostra volontà.

Questo non significa però che possiamo trascurarlo: come ogni muscolo, anche il cuore ha bisogno che ce ne prendiamo cura perché sia sempre efficiente e in perfetta forma. Anzi, trattandosi del muscolo più importante del corpo - quello senza il quale non è possibile sopravvivere - merita attenzioni particolari.

[continua]

Dall'Istituto Auxologico Italiano una Guida che aiuta a prendere cura del cuore questo meraviglioso muscolo che batte continuamente ....

### **ALLEGATO A PARTE - Guida alla salute del cuore (documento 103)**

## **GENITORIALITÀ, CONGEDO PATERNO PORTATO A 5+1** da Enpam Previdenza n.18 del 15 maggio 2019



Il congedo parentale obbligatorio al padre, nel settore privato, è esteso a cinque giorni più uno facoltativo da concordare in alternativa all'assenza obbligatoria della madre. Congedo che, pur in assenza di un'esplicita previsione della legge, non è ancora operante per il settore pubblico.

È una delle novità salienti riportate nella quattordicesima edizione della "Lavoratrice madre medico", pubblicazione appena aggiornata dell'autore, Marco Perelli Ercolini, con le ultime novità al 4 aprile.

L'edizione più recente riporta in particolare gli ultimi e importanti orientamenti giurisprudenziali a tutela della lavoratrice madre. Tra le novità sono anche riportate le ultime previsioni di tutela della maternità Enpam.

Per consultare la pubblicazione **clicca [qui](#)**



## **DECONTRIBUZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA' - TFR PIU' PESANTE**

Inps messaggio n.1817 del 10.05.2019: la decontribuzione dei premi di produttività include anche l'aliquota dello 0,5% che i datori di lavoro detraggono annualmente dalla quota di trattamento di fine rapporto lavoro spettante ai dipendenti.

L'operazione determina un TFR leggermente più elevato per il dipendente.

### **ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.1817 del 10.05.2019 (documento 104)**

## **AMMINISTRATORE PER FINE VITA - IL MALATO PUO' NOMINARE UNA PERSONA CHE GLI EVITI LE CURE**

Il malato grave può nominare un amministratore di sostegno mediante scrittura privata per rifiutare le cure nel caso di impossibilità a dare il dissenso.

Nella sentenza la possibilità di designazione anticipata quando si sia ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive di un amministratore di sostegno con facoltà di quest'ultimo di poter impartire delle direttive di rifiuto alle cure quando si prospetti la situazione di impossibilità del designante.

*Corte di Cassazione sezione I° civile - ordinanza numero 12998 del 5.02.2019 pubbl. 15.05.2019*

## **INPS - PREMIO ALLA NASCITA DI UN MINORE: ATTIVO IL SERVIZIO**

**MOBILE** da DplMo - fonte:Inps

L'INPS ha emanato il messaggio n. 1874 del 16 maggio 2019, con il quale informa che è stato recentemente realizzato il **servizio “Premio Nascita” versione *mobile***, che consente alle utenti di presentare le domande mediante dispositivo mobile/tablet al compimento del settimo mese di gravidanza o inizio ottavo e a nascita avvenuta, anche se antecedente all'inizio dell'ottavo mese.

Laddove ricorrano altri eventi (adozione, affidamento preadottivo, interruzione di gravidanza dall'ottavo mese e le casistiche di subentro paterno), è necessario avvalersi dei consueti canali (Web, Patronato, Contact Center), che continuano a essere disponibili anche per tutte le altre casistiche previste dalla normativa vigente.

In caso di utilizzo della versione mobile del servizio, le richiedenti potranno inoltrare all'Istituto le domande di “Premio Nascita” tramite l'app “**INPS Mobile**”.

Attraverso “INPS Mobile” è possibile, inoltre, visualizzare l'elenco delle domande di “Premio Nascita” presentate mediante i diversi canali previsti e verificare lo stato della domanda.

**ALLEGATO A PARTE - INPS Messaggio n.1874 del 16.05.2019 (documento 105)**